

**ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA**  
**& Associati**

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
 TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 68041 di Repertorio

N. 12130 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

29 settembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 14 e 30

in Basiglio (MI), Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza

avanti a me Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- ENNIO DORIS, nato a Tombolo (PD) il giorno 3 luglio 1940, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione della società:

"BANCA MEDIOLANUM S.P.A."

con sede in Basiglio (MI), Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, capitale sociale euro 600.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 02124090164, Repertorio Economico Amministrativo n. 1399110, società che detto comparente dichiara essere con unico socio, e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo alle ore 14,30, giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati mediante telefax e posta elettronica in data 3 e 4 settembre 2015;

- che è presente l'unico socio titolare di tutte le n. 600.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, in cui è suddiviso il capitale sociale, e precisamente la società "Mediolanum S.p.A." in persona di Luca Maria Rovere, per delega;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- che, per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti Giovanni Pirovano, Massimo Antonio Doris, Angelo Renoldi e Annalisa Sara Doris;

- che, per il collegio sindacale, sono presenti Arnaldo Mauri, Presidente e Adriano Alberto Angeli, mentre è giustificata l'assenza del terzo componente;

- che è presente altresì il direttore generale Gianluca Bosio.

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*"Parte Straordinaria"*

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e della conseguente adozione di un nuovo statuto sociale di Banca Mediolanum post fusione, nonché del frazionamento delle azioni e degli aumenti di capitale sociale dipendenti dalla fusione medesima. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del progetto di ammissione alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie della società risultante dalla fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### *Parte Ordinaria*

1. Proposta di integrazione dell'incarico per la revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

\* \* \* \* \*

Il presidente propone anzitutto che tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria siano discussi e deliberati unitariamente, in quanto funzionalmente correlati tra di loro e costituenti elementi inscindibili di una complessa e unitaria operazione ferma restando la natura di deliberazioni di parte straordinaria od ordinaria di ciascun punto all'ordine del giorno.

Il presidente inizia quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria e ricorda brevemente le ragioni che hanno condotto alla realizzazione dell'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno, da attuarsi con le modalità precisate nel relativo progetto.

Viene pertanto sottoposta all'assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. la decisione di fusione mediante la quale la controllata Banca Mediolanum S.p.A. incorporerà la controllante Mediolanum S.p.A. Contestualmente all'efficacia della fusione, le azioni Mediolanum S.p.A. saranno annullate e concambiate in un uguale numero di azioni Banca Mediolanum S.p.A., di cui sarà chiesta la quotazione nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.

I dettagli dell'operazione sono contenuti nel Progetto di Fusione, pubblicato ai sensi di legge, ben noto sia agli organi di amministrazione e controllo, sia al rappresentante dell'unico azionista.

Il Presidente si limita quindi a rammentare i seguenti provvedimenti autorizzativi:

A) in data 21 luglio 2015 è stata ricevuta da Banca d'Italia l'autorizzazione alla fusione ai sensi dell'art. 57 del Testo Unico Bancario - ed il connesso accertamento ex artt. 56 e 61 TUB in merito alle conseguenti modifiche statutarie - a seguito della quale si è proceduto a depositare presso il registro delle imprese di Milano il progetto di fusione, che è stato iscritto, per entrambe le società interessate, in data 31 luglio 2015;

B) in data 20 agosto 2015, la BCE - anche sulla base della decisione di Banca d'Italia del 21 luglio 2015 - ha autorizzato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l'acquisizione, conseguente alla fusione, da parte dell'incorporante Banca Mediolanum della partecipazione qualificata detenuta da Mediolanum in Banca Esperia S.p.A.;

C) in data 26 agosto 2015, IVASS ha autorizzato, ai sensi dell'art. 68 del CAP, l'acquisizione, conseguente alla fusione, da parte dell'incorporante Banca Mediolanum, del controllo totalitario diretto delle imprese assicurative detenute da Mediolanum, Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A.;

D) in data 4 settembre 2015 ed 11 settembre 2015, la Central Bank of Ireland, ha autorizzato l'acquisizione, conseguente alla fusione, da parte dell'incorporante Banca Mediolanum delle partecipazioni qualificate detenute da Mediolanum nelle società Mediolanum International Life Ltd., Mediolanum International Funds Ltd. e Mediolanum Asset Management Ltd..

Ricorda ancora che, in conformità alla normativa straniera di volta in volta applicabile,

- comportando la fusione un cambiamento del socio indiretto di Bankhaus August Lenz & Co. Ag, società di diritto tedesco il cui intero capitale è ad oggi direttamente detenuto da Banca Mediolanum, in data 26 agosto 2015, si è provveduto a darne informativa alle Autorità di controllo tedesche, la German Federal Bank e la Federal Financial Supervisory Authority;

- comportando la fusione un cambiamento nel socio indiretto di Banco Mediolanum S.A., società di diritto spagnolo il cui intero capitale è ad oggi direttamente detenuto da Banca Mediolanum, in data 30 luglio 2015, si è provveduto a darne informativa all'Autorità di controllo spagnola, il Banco de España;

- comportando la fusione l'acquisto da parte dell'incorporante Banca Mediolanum della partecipazione (ancorché non rilevante) detenuta da Mediolanum in Gamax Management Ag, società di diritto lussemburghese, in data 14 settembre 2015, si è provveduto a darne informativa all'Autorità di controllo lussemburghese, CSSF.

Rammenta inoltre che - come descritto nel progetto di fusione al paragrafo 12 - l'attuazione dell'operazione di fusione resta subordinata, oltre che alle decisioni delle assemblee delle due società, anche alle seguenti condizioni:

- (i) che venga rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (ii) che venga rilasciato il provvedimento di autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (iii) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi ai

sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile agli azionisti di Mediolanum che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla fusione, non ecceda complessivamente l'importo di euro 100 milioni (fatta precisazione che quest'ultima condizione è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, la quale avrà facoltà di rinunciarvi).

Il presidente attesta altresì:

- che ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma c.c., entrambe le società partecipanti alla fusione si avvalgono del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, regolarmente approvato;
- che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede della società (avvenuto il giorno 16 giugno 2015) fino alla data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;
- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla fusione dell'articolo 2501-bis c.c.;
- che stante l'appartenenza dell'intero capitale di BANCA MEDIOLANUM S.P.A. alla società incorporanda Mediolanum S.p.A., non si è fatto luogo alle relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e degli esperti ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. sulla congruità del rapporto di cambio, in applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2505, comma 1, c.c. (salva la relazione ex art. 125-ter del TUF, pubblicata ai sensi di legge da Mediolanum S.p.A.);
- che - fermo quanto sopra indicato in ordine al deposito del progetto di fusione - sono stati prima d'ora depositati nella sede della società a disposizione del socio unico i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c.

Infine il presidente dà atto che la presente assemblea è chiamata a deliberare, con effetto dalla data di efficacia della fusione ed in funzione della realizzazione della fusione medesima:

- il frazionamento delle azioni ordinarie in cui è attualmente diviso il capitale sociale in un numero di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari al numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale dell'incorporanda alla data di efficacia della fusione, dedotto il numero di azioni proprie possedute dalla stessa incorporanda alla medesima data, di guisa da soddisfare il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione mediante assegnazione delle stesse azioni possedute dall'incorporanda nell'incorporante alla data di efficacia della fusione;
- una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non anco-

ra esaurite alla data di efficacia della fusione, il tutto come analiticamente indicato nell'art. 6.6 del nuovo statuto allegato al progetto di fusione, dandosi atto da parte del presidente che il socio unico rinuncia alla relazione degli amministratori ed al parere di congruità di cui all'art. 2441 comma 6, c.c., nonché - per quanto necessario - ai criteri di determinazione del prezzo di cui alla norma predetta.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria il Presidente ricorda che per effetto della fusione tutte le azioni MEDIOLANUM S.p.A. verranno annullate e concambiate con un uguale numero di azioni BANCA MEDIOLANUM S.P.A.. Di conseguenza, verrà meno la quotazione delle azioni MEDIOLANUM S.p.A. e dovrà essere richiesta e ottenuta l'ammissione alla negoziazione delle azioni BANCA MEDIOLANUM S.P.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Occorre pertanto deliberare in merito alla quotazione delle azioni BANCA MEDIOLANUM S.P.A. e all'autorizzazione delle richieste e istanze volte ad ottenere l'ammissione alle negoziazioni delle azioni sul MTA.

Il presidente passa infine alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria ed espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario, in caso di approvazione della decisione di fusione, integrare l'incarico di revisione legale dei conti affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2011-2019 e rideterminare il relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, per effetto della prospettata operazione che impatterà sulla struttura aziendale della società e delle conseguenti necessarie attività di revisione aggiuntive, ricorrendo le circostanze suscettibili di modificare la proposta del 2 marzo 2011, limitatamente agli esercizi dal 2015 al 2019.

Il Presidente passa quindi la parola al presidente del Collegio sindacale, il quale fa riferimento ai contenuti della proposta motivata del Collegio Sindacale relativamente alla integrazione dell'incarico di revisione e alla rideterminazione del corrispettivo spettante alla società di revisione, con riferimento agli esercizi dal 2015 al 2019, compreso.

Riprende la parola il presidente dell'assemblea, il quale mi chiede di dare lettura delle seguenti proposte di deliberazione.

*"L'assemblea della società BANCA MEDIOLANUM S.P.A.;*

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- vista la documentazione sottoposta al suo esame;*

*DELIBERA*

*- 1 -*

*Di approvare in ogni sua parte il progetto di fusione per incorporazione della società "MEDIOLANUM S.p.A." nella società BANCA MEDIOLANUM S.P.A., redatto dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2015, pubblicato sul sito internet in*

data 16 giugno 2015, iscritto nel registro delle imprese in data 31 luglio 2015 ed allegato al presente atto sotto la lettera "A", il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel progetto medesimo; conseguentemente, con efficacia contestuale all'efficacia della fusione stessa, delibera altresì:

(i)

di approvare il nuovo testo di statuto sociale allegato al progetto di fusione, fatta precisazione che l'esatto numero delle azioni BANCA MEDIOLANUM S.P.A., senza indicazione del valore nominale, in cui sarà suddiviso il capitale sociale della società incorporante al momento di efficacia della fusione sarà pari al numero di azioni MEDIOLANUM S.p.A. in circolazione nel medesimo momento, di guisa che lo statuto contenente l'esatto numero delle azioni (oltre che la sostituzione delle parole "azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna" con le parole "azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale", nell'art. 6 dello statuto) sarà allegato all'atto di fusione e depositato nel registro delle imprese unitamente ad esso;

(ii)

di frazionare le numero 600.000.000 (seicentomilioni) azioni ordinarie in cui è attualmente diviso il capitale sociale di BANCA MEDIOLANUM S.P.A. in un numero di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari al numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale dell'incorporanda MEDIOLANUM S.p.A. alla data di efficacia della fusione, dedotto il numero di azioni proprie possedute dalla stessa incorporanda alla medesima data, in modo da soddisfare il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione mediante assegnazione delle stesse azioni possedute dall'incorporanda MEDIOLANUM S.p.A. nell'incorporante BANCA MEDIOLANUM S.P.A. alla data di efficacia della fusione;

(iii)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2008, per massimi nominali euro 3.686,40 (tre-milaseicentottantasei virgola quaranta) mediante emissione di massime n. 36.864 (trentaseimilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese suc-

cessivo al decorso del termine di tre anni, al prezzo di euro 1,067 (uno virgola zero sessantasette) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 0,967 (zero virgola novecentosessantasette) da imputare a sovrapprezzo;

(iv)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 13 maggio 2009 per massimi nominali euro 7.316,00 (settemilatrecentosedici virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 73.160 (settantatremilacentosessanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, al prezzo di euro 1,022 (uno virgola zero ventidue) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 0,922 (zero virgola novecentoventidue) da imputare a sovrapprezzo;

(v)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 8 luglio 2010, per massimi nominali euro 131.744,20 (centotrentunomilasettecentoquarantaquattro virgola venti) mediante emissione di massime n. 1.317.442 (unmillionetrecen-todiciassettemilaquattrocentoquarantadue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, al prezzo di euro 1,129 (uno virgola centoventinove) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,029 (uno virgola zero ven-

tinove) da imputare a sovrapprezzo;

(vi)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 12 maggio 2011, per massimi nominali euro 67.427,50 (sessantasettemilaquattrocentoventisette virgola cinquanta) mediante emissione di massime n. 674.275 (seicentotrentaquattromiladuecentosettantacinque) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, al prezzo di euro 1,076 (uno virgola zero settantasei) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 0,976 (zero virgola novecentosettantasei) da imputare a sovrapprezzo;

(vii)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate agli amministratori e ai dirigenti del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi nominali euro 186.405,00 (centottantaseimilaquattrocentocinque virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.864.050 (unmilioneottocentosessantaquattromilacinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, al prezzo di euro 1,104 (uno virgola centoquattro) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,004 (uno virgola zero zero quattro) da imputare a sovrapprezzo;

(viii)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai



collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 10 maggio 2012, per massimi nominali euro 70.840,00 (settantamilaottocentoquaranta virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 708.400 (settecentoottomilaquattrocento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, al prezzo di euro 1,104 (uno virgola centoquattro) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,004 (uno virgola zero zero quattro) da imputare a sovrapprezzo;

(ix)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate agli amministratori e ai dirigenti del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi nominali euro 136.155,00 (centotrentaseimilacentocinquantacinque virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.361.550 (unmillionetrecentosessantunomilacinquecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, al prezzo di euro 1,25 (uno virgola venticinque) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,15 (uno virgola quindici) da imputare a sovrapprezzo;

(x)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 9 maggio 2013, per massimi nominali euro 95.100,00 (novantacinquemilacento virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 951.000 (novecentocinquantunomila) azioni ordina-

rie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, al prezzo di euro 1,25 (uno virgola venticinque) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,15 (uno virgola quindici) da imputare a sovrapprezzo;

(xi)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate agli amministratori e ai dirigenti del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi nominali euro 97.335,00 (novantasettemilatrecentotrentacinque virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 973.350 (novecentosettantatremilatrecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, al prezzo di euro 1,7274 (uno virgola settemiladuecentosettantaquattro) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,6274 (uno virgola seimiladuecentosettantaquattro) da imputare a sovrapprezzo;

(xii)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 14 maggio 2014, per massimi nominali euro 121.425,00 (centoventunomilaquattrocentoventicinque virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.214.250 (unmilione duecentoquattordicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi

di calendario successivi al decorso del termine di nove anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, al prezzo di euro 1,7274 (uno virgola settemiladuecentosettantaquattro) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,6274 (uno virgola seimiladuecentosettantaquattro) da imputare a sovrapprezzo;

(xiii)

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, in via scindibile, a servizio delle stock options assegnate ai collaboratori del gruppo Mediolanum, in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data 25 febbraio 2015, per massimi nominali euro 125.850,00 (centoventicinquemilaottocentocinquanta virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 1.258.500 (unmilione duecentocinquantottomilacinquecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere, in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei trentasei mesi di calendario successivi al decorso del termine di nove anni, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti; il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato, anche ai sensi dell'art. 2439 c.c., alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, al prezzo di euro 1,7731 (uno virgola settemilasettecentotrentuno) per ciascuna azione, di cui euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale (c.d. parità contabile) ed euro 1,6731 (uno virgola seimilasettecentotrentuno) da imputare a sovrapprezzo;

(xiv)

di dare atto, relativamente a tutti gli aumenti di capitale sopra deliberati ai punti da (iii) a (xiii), che è stato indicato l'importo nominale del capitale sociale e il numero delle azioni ancora da sottoscrivere alla data di approvazione del progetto di fusione, fermo restando che, qualora siano state esercitate alcune delle stock options nel periodo decorrente da tale data sino alla data di efficacia della fusione, i rispettivi aumenti di capitale rimarranno deliberati per tale importo, sottoscrivibile solo per il numero di stock options effettivamente residuanti alla data di efficacia della fusione;

(xv)

di conferire all'organo amministrativo, e per esso disgiuntamente al Presidente Ennio Doris, all'Amministratore Delegato Massimo Antonio Doris, nonché ai Vice-Presidenti Giovanni Pirovano ed Edoardo Lombardi, i più ampi poteri per dare esecu-

zione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, anche a mezzo di speciali procuratori, e con espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 c.c. per quanto occorrer possa, il relativo atto di fusione, stabilendone, in conformità all'approvato progetto di fusione, condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalla legge, consentendo vulture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della società incorporanda, nonché ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato al progetto di fusione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza, dal Registro delle Imprese e dalla Società di Gestione del Mercato ai fini dell'ammissione alla negoziazione nonchè, infine, di aggiornare il numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della fusione e di depositare il testo dello statuto sociale ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., con l'esatto numero delle azioni senza indicazione del valore nominale e con gli adeguamenti conseguenti.

- 2 -

Di approvare la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni di BANCA MEDIOLANUM, con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A., sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la presentazione della istanza alla Consob per l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, nonché il conferimento al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente Ennio Doris, all'Amministratore Delegato Massimo Antonio Doris, nonché ai Vice-Presidenti Giovanni Pirovano ed Edoardo Lombardi, di ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti e i negozi necessari e/o opportuni in relazione alla procedura di ammissione alla quotazione e per definire le modalità e i termini dell'operazione stessa, ivi inclusi i rapporti con le istituzioni e gli organi preposti allo svolgimento di funzioni inerenti alla quotazione in Borsa tra cui Borsa Italiana, Consob e Monte Titoli S.p.A., per concordare e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, o anche solo opportuna, propedeutica all'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la domanda di ammissione a quotazione in Borsa, la comunicazione e richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo in Consob, le dichiarazioni da rilasciare a Borsa Italiana e Consob, il prospetto informativo, e, più in generale, porre comunque in essere quanto necessario o solo opportuno per il buon esito dell'operazione, con espressa facoltà di subdelega degli atti esecutivi da eseguirsi nel contesto

dell'ammissione alla quotazione.

- 3 -

Di approvare, con effetto dalla data di efficacia della fusione medesima, la proposta del collegio sindacale circa l'integrazione dell'incarico e dei relativi corrispettivi spettanti alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. per il residuo periodo di durata dell'incarico e più precisamente per gli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (incluso), quale revisore legale dei conti di BANCA MEDIOLANUM S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, che tra l'altro prevede una remunerazione complessiva di Euro 289.000,00 (duecentottantanovemila virgola zero zero) per complessive n. 2.805 (duemilaottocentocinque) ore, così suddivise:

- n. 960 (novecentosessanta) ore di lavoro, per un corrispettivo totale di Euro 100.000 (centomila), per la revisione contabile del bilancio di esercizio, inclusa la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- n. 1.000 (mille) ore di lavoro, per un corrispettivo totale di Euro 110.000 (centodiecimila), per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento;
- n. 225 (duecentoventicinque) ore di lavoro, per un corrispettivo di euro 20.000 (ventimila), per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- n. 570 (cinquecentosettanta) ore di lavoro, per un corrispettivo di euro 55.000 (cinquantacinquemila), per la revisione contabile limitata della situazione patrimoniale ed economica semestrale e
- n. 50 (cinquanta) ore di lavoro, per un corrispettivo di euro 4.000 (quattromila), per l'attività di verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali."

\* \* \* \* \*

Le proposte di deliberazione di cui sopra vengono quindi sottoposte alla discussione.

Nessuno intervenendo, esse vengono approvate con il voto favorevole dell'unico socio, che:

- richiesto, non fa presenti situazioni di esclusione dal diritto di voto, ai sensi della disciplina vigente;
- è ammesso al voto al seguito dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili;
- detiene, come sopra indicato, tutte le numero 600.000.000 di azioni.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 14 e 55.

Io

notaio ho letto il presente atto al comparente che lo appro-  
va, dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-  
taio completato a mano, consta il presente atto di sette fo-  
gli ed occupa ventisette pagine sin qui.

Firmato Ennio Doris

Firmato Filippo Zabban

Allegato "A" all'atto  
in data 29.9.2015.  
n. 6804.1/12.130 rep.



**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

DI

**MEDIOLANUM S.P.A.**

IN

**BANCA MEDIOLANUM S.P.A.**

\*\*\* \*\*

**REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DELL'ARTICOLO 2501-7ER DEL CODICE CIVILE**

## PREMESSA

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, gli organi amministrativi di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito, anche "Banca Mediolanum" o l'"Incorporante" o l'"Emittente") e di Mediolanum S.p.A. (di seguito, anche "Mediolanum" o l'"Incorporanda" e, congiuntamente con Banca Mediolanum, le "Società") hanno redatto il seguente progetto di fusione (di seguito, il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. e del codice civile (di seguito, la "Fusione").

Poiché l'Incorporanda è proprietaria dell'intero capitale sociale dell'Incorporante, alla Fusione (ed. "inversa") in esame si applicherà la c.d. "procedura semplificata", la quale esenta gli Amministratori sia dalla stesura della relazione di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile, che dall'obbligo di fare redigere la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile.

\*\*\* \*\*

La Fusione si pone nel contesto della razionalizzazione della struttura del Gruppo Bancario Mediolanum conseguente all'assunzione del ruolo di capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum medesimo da parte della controllante Mediolanum con decorrenza dal 16 aprile 2014, come da lettera del 29 luglio 2014 di Banca d'Italia. Banca Mediolanum, a seguito della Fusione, ritornerà a svolgere le attività di indirizzo e coordinamento di gruppo bancario, ruolo svolto sino a luglio 2014 in qualità di capogruppo.

L'operazione di Fusione consegue l'obiettivo di accorciare la catena partecipativa, di rendere più efficienti i processi organizzativi e gestionali, al contempo migliorando il livello di redditività e salvaguardando i marchi e la vocazione commerciale del Gruppo Bancario Mediolanum, da sempre caratterizzata dalla centralità del cliente e dai valori di solidità e sicurezza.

Le azioni ordinarie di Mediolanum sono attualmente quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "MTA"). Nel contesto della Fusione, le azioni ordinarie di Banca Mediolanum saranno ammesse a quotazione sul MTA. Come meglio precisato al successivo paragrafo 12, l'attuazione della Fusione, infatti, sarà subordinata, *inter alia*, all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA, nonché alla circostanza che non sia raggiunta la Soglia di Esborso Massimo come *infra* definita o, laddove raggiunta, la relativa condizione sia stata rinunciata da Mediolanum.

La documentazione richiesta ai fini dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sul MTA sarà predisposta e depositata presso le autorità competenti.

Come meglio precisato al successivo paragrafo 3, la Fusione verrà attuata sulla base del Rapporto di Cambio come *infra* definito, che prevede che per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Mediolanum (avente valore nominale di Euro 0,10 (zero/10)) verrà assegnata in concambio n. 1 (una) azione ordinaria di Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale.

La Fusione si realizzerà mediante distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum di cui Mediolanum risulterà titolare alla data



dell'attuazione della Fusione, senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Banca Mediolanum come azioni proprie, previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Tutte le azioni proprie di Mediolanum alla data di attuazione della Fusione saranno annullate per effetto della fusione, senza alcun concambio in azioni emesse dall'Incorporante, stante il divieto dell'art. 2504-ter del codice civile.

Il presente Progetto di Fusione è stato predisposto utilizzando, quali situazioni patrimoniali di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-quater del codice civile, i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014, rispettivamente, di Banca Mediolanum e Mediolanum, approvati dalle competenti assemblee dei soci. Dette situazioni patrimoniali sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e di regolamento.

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile (di seguito, la "Data di Efficacia").

La Fusione determinerà, alla Data di Efficacia, l'estinzione dell'Incorporanda.

\*\*\* \*\*

## 1. Società partecipanti alla Fusione

### Società Incorporante

Denominazione: Banca Mediolanum S.p.A.  
Sede legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, Milano 3, 20080, Basiglio (MI).  
Capitale sociale: Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 600.000.000 (seicentomilioni/00) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 02124090164.

Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum.

Società iscritta all'albo delle banche al n. 5343.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

La società Incorporante è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Incorporanda ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario.

### Società Incorporanda

Denominazione: Mediolanum S.p.A.  
Sede legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza, Milano 3, 20080 Basiglio (MI).  
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 11667420159

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 20051.

Capitale sociale: alla data di approvazione del Progetto di Fusione: Euro 73.760.774,20 (settantatremilioni-settecentosessantamila-settecentosettantaquattro/20), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 737.607.742 (settecentotrentasettemilioni-seicentosette-milasettecentoquarantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero/00) ciascuna e ammesse alle negoziazioni sul MTA.

Il capitale sociale di Mediolanum potrà subire una variazione in aumento per effetto dell'esercizio, prima della Data di Efficacia della Fusione, delle opzioni di sottoscrizione di massime n. 10.432.841 azioni ordinarie di Mediolanum assegnate agli Amministratori esecutivi, Dirigenti e collaboratori del Gruppo Mediolanum nell'ambito dei vigenti piani di incentivazione loro riservati (di seguito, i "Piani di Stock Option").

Alla data del presente Progetto di Fusione, Mediolanum detiene n. 385.000 azioni ordinarie proprie.

## 2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Banca Mediolanum sarà chiamata a deliberare l'adozione, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, del nuovo statuto dell'Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione, quale Allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale (di seguito, il "Nuovo Statuto").

Contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione, inoltre, l'Assemblea Straordinaria di Banca Mediolanum sarà chiamata a deliberare, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione:

- il frazionamento delle 600.000.000 (seicentomilioni) azioni ordinarie in cui è attualmente diviso il suo capitale sociale in un numero di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari al numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale dell'Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione, dedotto il numero di azioni proprie possedute dalla stessa Incorporanda alla medesima data, di guisa da soddisfare il Rapporto di Cambio infra stabilito mediante assegnazione delle stesse azioni possedute dall'Incorporanda nell'Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione;
- una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di *stock option* già posti in essere dalla Incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della Incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite alla Data di Efficacia della Fusione, il tutto come analiticamente indicato nell'art. 6.6 del Nuovo Statuto.

## 3. Rapporto di Cambio

Secondo quanto determinato dai consigli di amministrazione di Banca Mediolanum e Mediolanum, per ogni n. 1 (una) azione ordinaria di Mediolanum (avente valore nominale di Euro 0,10), verrà assegnata in concambio n. 1 (una) azione ordinaria di Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale (di seguito, il "Rapporto di Cambio").



Ai sensi dell'art. 2504-ter, comma 1, del codice civile, non saranno tuttavia assegnate azioni dell'Incorporante in sostituzione delle azioni proprie detenute dalla Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione.

Non sono previsti congruagli in danaro.

#### 4. Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante

La Fusione si realizzerà mediante distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum di cui Mediolanum risulterà titolare alla data dell'attuazione della Fusione, senza che queste ultime rimangano mai acquisite al patrimonio di Banca Mediolanum come azioni proprie, previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio.

A tale riguardo, si precisa che il predetto frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum sarà attuato in funzione di quello che sarà il numero delle azioni ordinarie di Mediolanum in circolazione alla data di attuazione della Fusione, quale risulterà per effetto dell'eventuale esercizio delle opzioni assegnate nell'ambito dei Piani di Stock Option, ed al netto del numero di azioni proprie detenute da Mediolanum alla medesima data, che saranno annullate senza alcun concambio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie di Banca Mediolanum a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Mediolanum, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Data di Efficacia della Fusione. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni di Banca Mediolanum, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito Internet di Mediolanum ([www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di Mediolanum verranno revocate dalle negoziazioni sul MTA e annullate. I soci di Mediolanum riceveranno azioni ordinarie di Banca Mediolanum negoziate sul MTA secondo il Rapporto di Cambio.

#### 5. Diritto di recesso

Ai soci di Mediolanum che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione del Nuovo Statuto dell'Incorporante implicherà per i soci di Mediolanum un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile per l'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Mediolanum, ammesse alle negoziazioni sul MTA, sarà determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei

prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria di Mediolanum convocata per deliberare sul Progetto di Fusione, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Mediolanum, ai fini del recesso e ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, sarà reso noto mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale dopo la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria di Mediolanum chiamata ad approvare il presente Progetto di Fusione. I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante appositi avvisi pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a seguito dell'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla stessa.

**6. Data dalla quale le azioni di Banca Mediolanum assegnate in concambio partecipano agli utili**

Le azioni di Banca Mediolanum attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

**7. Effetti tributari**

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, ai sensi dell'articolo 172, commi 1 e 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**8. Decorrenza degli effetti della Fusione**

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla Data di Efficacia e precisamente dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-bis del codice civile.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui la Fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non sussistono categorie di soci delle Società partecipanti alla Fusione con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione.

Per quanto riguarda i Piani di Stock Option si rinvia al precedente paragrafo 2.

Per quanto riguarda inoltre i prestiti obbligazionari, si segnala che Mediolanum ha in essere un prestito obbligazionario il quale sarà rimborsato entro la Data di Efficacia della Fusione e che presenta le seguenti caratteristiche:

Codice Isin IT0004717739; importo nominale sottoscritto pari ad Euro 20.389.000,00; durata: 31 maggio 2011 - 31 maggio 2015; emesso ad un tasso del 3,5%. La cedola semestrale alla scadenza è pari ad Euro 356.807,50.

#### 10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

#### 11. Autorizzazione delle Autorità di Vigilanza

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 57 del Testo Unico Bancario, la Fusione dovrà essere autorizzata da Banca d'Italia; parimenti, la Banca d'Italia dovrà rilasciare il provvedimento di cui all'articolo 56 del predetto Testo Unico Bancario relativamente all'adozione del Nuovo Statuto allegato al presente Progetto di Fusione.

Si precisa, altresì, che la Fusione comporta l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum di partecipazioni qualificate in altre banche già detenute da Mediolanum, e che tale acquisizione è sottoposta alla procedura prevista ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

Si dà, inoltre, atto che la Fusione determina l'acquisizione da parte di Banca Mediolanum di partecipazioni rilevanti in imprese assicurative, già detenute da Mediolanum, e che tale acquisizione è subordinata all'autorizzazione di IVASS ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

#### 12. Presupposti ed efficacia della Fusione

Oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo 11, l'attuazione della Fusione è subordinata ad ogni altra necessaria autorizzazione, anche richiesta da una legge straniera, ed alle seguenti condizioni:

- (i) che venga rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (ii) che venga rilasciato il provvedimento di autorizzazione da parte di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum;
- (iii) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile agli azionisti di Mediolanum che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione alla Fusione, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100 milioni (anche, la "Soglia di Esborso Massimo").

La condizione di cui al punto (iii) che precede è posta nell'esclusivo interesse di Mediolanum, la quale avrà facoltà di rinunciarvi, dandone comunicazione nei termini e con le modalità che saranno illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998.

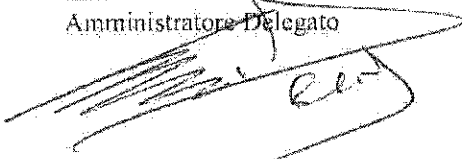
Basiglio, 25 maggio 2015

Banca Mediolanum S.p.A.



Massimo Antonio Doris  
Amministratore Delegato

Mediolanum S.p.A.  
Ennio Doris  
Amministratore Delegato



\*\*\* \*\*

**Allegato:**

Allegato "A" Nuovo Statuto dell'Incorporante

## STATUTO DENOMINAZIONE

### Articolo 1)

La Società è denominata:

**"BANCA MEDIOLANUM S.p.A."**

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

### SEDE

### Articolo 2)

1. La Società ha sede in Basiglio.
2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi.

### Articolo 3)

1. Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.
2. La Società rende disponibili sul proprio sito internet le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### OGGETTO

### Articolo 4)

1. La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni attività collegata e/o connessa - inclusa quella di intermediazione mobiliare - ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale.
2. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario Mediolanum, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

### DURATA

### Articolo 5)

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

### CAPITALE SOCIALE

### Articolo 6)

1. Il capitale sociale è di euro 600.000.000,00 suddiviso in n. [•] (°) azioni senza indicazione del valore nominale.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.
3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino

<sup>1</sup> Il numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. al momento di efficacia della fusione sarà pari al numero di azioni in cui, al medesimo momento, sarà suddiviso il capitale sociale di Mediolanum S.p.A., dedotto il numero delle azioni proprie in portafoglio.

oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale.

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile.

6. L'Assemblea straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. in data [... **settembre 2015**] – contestualmente all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e subordinatamente all'efficacia della fusione medesima – ha deliberato una serie di aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option già posti in essere dalla società incorporanda, in sostituzione delle relative deliberazioni di aumento di capitale già assunte dal consiglio di amministrazione della società incorporanda stessa, alle medesime condizioni e nei medesimi termini stabiliti in tutte le deliberazioni di aumento non ancora esaurite. Più in particolare, la predetta Assemblea straordinaria ha deliberato:

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **13 maggio 2008**, per massimi euro 3.686,40 mediante emissione di massime n. 36.864 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2008, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **13 maggio 2009** per massimi euro 7.316,00 mediante emissione di massime n. 73.160 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere in un'unica soluzione, nei primi cinque giorni lavorativi di ciascuno dei sessanta mesi di calendario successivi al decorso del termine di tre anni dal 13 maggio 2009, fatte salve le diverse eccezionali ipotesi previste dai regolamenti, con precisazione che il termine ultimo per la sottoscrizione è pertanto fissato alla data del quinto giorno lavorativo del sessantesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **8 luglio 2010**, per massimi euro 131.744,20 mediante emissione di massime n. 1.317.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

- di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **12 maggio 2011**, per massimi euro 67.427,50 mediante emissione di massime n. 674.275 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;





di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori** e ai **dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **10 maggio 2012**, per massimi euro 186.405,00 mediante emissione di massime n. 1.864.050 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **10 maggio 2012**, per massimi euro 70.840,00 mediante emissione di massime n. 708.400 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori** e ai **dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **9 maggio 2013**, per massimi euro 136.155,00 mediante emissione di massime n. 1.361.550 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **9 maggio 2013**, per massimi euro 95.100,00 mediante emissione di massime n. 951.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate agli **amministratori** e ai **dirigenti** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **14 maggio 2014**, per massimi euro 97.335,00 mediante emissione di massime n. 973.350 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di tre anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **14 maggio 2014**, per massimi euro 121.425,00 mediante emissione di massime n. 1.214.250 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile;

di aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio delle opzioni assegnate ai **collaboratori** dal consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.A. in data **25 febbraio 2015**, per massimi euro 125.850,00 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine ultimo fissato alla data del quinto giorno lavorativo del trentaseiesimo mese successivo al decorso del termine di nove anni, in via scindibile.

#### Articolo 7)

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

#### Articolo 8)

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-quinquies e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

### ASSEMBLEA

#### Articolo 9)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.
2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di cui alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
3. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
4. E' fatta salva la facoltà dei soci di richiedere, ai sensi di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione.

#### Articolo 10)

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
3. E' competenza dell'Assemblea ordinaria approvare: (a) le politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (b) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari; e (c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso, in conformità con la normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. All'Assemblea è assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
4. Nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione, l'Assemblea ordinaria può elevare il limite del rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione individuale, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente. La deliberazione dell'Assemblea è in tal caso assunta con il voto favorevole: (i) di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è pari almeno alla metà del capitale sociale sottoscritto; (ii) di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in Assemblea, se questo è meno della metà del capitale sociale sottoscritto; ovvero con le diverse maggioranze che fossero eventualmente imposte dalla disciplina normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.
5. E' riservata altresì alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.

#### Articolo 11)

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### Articolo 12)

1. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

2. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successivi alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

3. Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. I dettagli sulle modalità di esercizio di tale diritto sono contenuti nell'avviso di convocazione anche mediante riferimento al sito Internet della Società.

#### Articolo 13)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci.

#### Articolo 14)

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### Articolo 15)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23) del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### Articolo 16)

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta dell'organo amministrativo, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile.
2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni, sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge, salvo sia diversamente stabilito dal presente statuto.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 17)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria ai quali aderisce la Società (di seguito, anche i "Codici di Comportamento"), e sono rieleggibili. Di essi, un numero corrispondente almeno al minimo previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi prescritti (di seguito, anche gli "Amministratori Indipendenti").

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge.

3. Gli amministratori della Società sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

4. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

5. Ai fini del rispetto del numero minimo di Amministratori Indipendenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, ciascuna lista deve individuare al suo interno un numero minimo di candidati, calcolato sulla base del numero totale di candidati ivi indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve

prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.

6. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

8. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, all'interno del nominando Consiglio di Amministrazione non risultasse eletto almeno il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, si procederà come segue: i candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai candidati immediatamente successivi, che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, ed identificati nella medesima lista come Amministratori Indipendenti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora così facendo non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 10 che precede del presente articolo.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e le disposizioni previste dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento, anche con riferimento all'equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e

le disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi.

14. Nei confronti degli amministratori indicati nella rispettiva lista quali Amministratori Indipendenti si applica l'obbligo di immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione della perdita dei relativi requisiti, nonché la conseguente decadenza, ai sensi di legge.

#### Articolo 18)

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dall'Assemblea, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.
4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

#### Articolo 19)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
  2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale.
  3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun sindaco effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.
- Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### Articolo 20)

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché sull'eventuale esecuzione delle operazioni con parti correlate. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

#### Articolo 21)

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

#### Articolo 22)

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17) dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### Articolo 23)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

2. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione delle linee guida dell'assetto organizzativo della banca;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione, ivi inclusi le decisioni inerenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari;
- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca dei Responsabili delle funzioni di Revisione Interna, di Conformità e di Controllo dei Rischi;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, ivi inclusi il Comitato Rischi, il Comitato Nomine ed il Comitato per la Remunerazione, il cui funzionamento deve essere disciplinato da appositi regolamenti consiliari;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.2 del presente statuto, compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, nei limiti di legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali ed agenzie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;



- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

#### Articolo 24)

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile:

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti, e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo, laddove costituito, se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione.

In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato.

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri, salvo il disposto dell'articolo 23) del presente statuto;

d) può nominare Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;

e) nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, nonché dai Codici di Comportamento e dal presente statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica fino alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero Consiglio;

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina, qualora la Società si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 26 del presente statuto, i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Articolo 25)

La rappresentanza della Società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via fra loro disgiunta.

#### Articolo 26)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.
3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

#### COLLEGIO SINDACALE

##### Articolo 27)

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

Al Collegio Sindacale competono tutti i compiti ed i poteri previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ivi compreso l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

A tali fini i sindaci, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi o richieste formali a qualsiasi ufficio della Società su qualsiasi materia inerente l'attività sociale.

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che, al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

La relativa attestazione può essere comunicata anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998

avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in Assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed due sindaci supplenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di persone appartenenti alla medesima lista e, in subordine, alle eventuali ulteriori liste sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

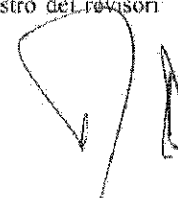
15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### Articolo 28)

La revisione legale è esercitata da società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori



legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

#### BILANCIO ED UTILI

##### Articolo 29)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

##### Articolo 30)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.
2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

##### Articolo 31)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

##### Articolo 32)

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 33)

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi.

##### Articolo 34)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo  
ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si tra-  
smette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di  
Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale  
delle Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano prot. n.  
3/4774/2000 del 19 luglio 2000.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Mi. ci". Below the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN MILANO" at the top and "F. VITTORIO FILIPPO" at the bottom. In the center of the stamp is a star-like emblem. A large, loopy handwritten mark, possibly "F. V. Filippi", is written over the stamp.

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- ☒ **In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- ☐ **In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- ☐ **In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- ☒ **Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- ☐ **Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce